



RELAZIONE SUL
GOVERNO SOCIETARIO
2023
PAOLO RICCI SERVIZI SRL
(UNIPERSONALE)

PAOLO RICCI SERVIZI SRL UNIPERSONALE
VIA LUIGI EINAUDI N. 144
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
Codice Fiscale 01890850439
Numero REA MC 190198
Partiva Iva 01890850439
Capitale Sociale I.V. 10.000,00 €

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

CARICHE SOCIALI

Amministratore Unico

Maria Pia Mazzaferro

Socio unico

A.S.P. PAOLO RICCI

Revisore

Dott. Francesco Acciarresi

Signori Soci,

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento,

approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempra il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell’amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l’organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che potrà essere aggiornato e implementato in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell’impresa della Società.

Profilo della società

La Paolo Ricci Servizi s.r.l. è una società unipersonale con unico socio Asp Paolo Ricci, Azienda pubblica di servizi alla persona. L’attuale capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 10.000.

La società opera secondo il modello dell’in-house providing, nonché è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo analogamente a quelli che l’unico socio esercita sui propri uffici e servizi.

La società Paolo Ricci Servizi Srl ha per oggetto la promozione e la gestione di servizi riferiti ai bisogni della persona, delle famiglie e della comunità in campo sociale, socio-sanitario, educativo, formative finalizzate alla cura, al benessere personale sociale e relazionale; le attività sono svolte mediante affidamento in-house da parte della A.S.P. Paolo Ricci.

L’organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico nella persona della Sig.ra Mazzaferro Maria Pia nominata con delibera del CdA n. 19 del 06/07/2015, il cui incarico è stato prorogato con l’ultima delibera n. 26 del 29.11.2022.

La Società, con verbale di assemblea in data 8 gennaio 2024, ha nominato il Dott. Francesco Acciarresi revisore legale con mandato fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026.

Nel corso dell’esercizio 2023 l’organico medio aziendale è stato il seguente:

Organico	31/12/2023
Dirigenti	1
Quadri	
Impiegati	63

Operai	57
Altri	
Totale	121

Il personale occupato alla data del 31/12/2023 risultava essere:

Organico	31/12/2022
Dirigenti	2
Quadri	
Impiegati	75
Operai	65
Altri	
Totale	142

Strumenti per la valutazione del rischio di crisi

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi di indicatori specifici inerenti il proprio settore di attività

Si segnala che i suddetti strumenti risultano coerenti con quelli proposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel documento pubblicato nel marzo 2019 denominato “Relazione sul Governo Societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (ex art. 6, co. 2 e 4, d.lgs. 175/2016)”

B. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023

La società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al punto A. elaborato ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l’eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

Analisi di indici e margini di bilancio

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio sulla base del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui sopra, considerando un arco temporale quadriennale (esercizio corrente e tre precedenti).

	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	800.797	682.628	602.673	511.536
Margine di struttura	15.283	12.159	11.602	8.176
Margine di disponibilità	825.691	711.318	638.829	527.253
Indici				
Indice di liquidità	1,56	1,43	1,42	1,34
Indice di disponibilità	1,56	1,43	1,42	1,34
Indice di copertura delle immobilizzazioni	365,06	165,39	168,10	89,51
Indipendenza finanziaria	0,008	0,007	0,007	0,007
Leverage	131,18	142,78	139,42	147,62
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)	-5.181	25.283	-131.231	-27.295
Risultato operativo (EBIT)	-6.975	44.304	3.738	21.969
Indici				
Return on Equity (ROE)	0,0608	0,08	0,08	0,08
Return on Investment (ROI)	-0,003	0,02	0,00	0,01
Return on sales (ROS)	0,00	0,01	0,00	0,01
Altri indici e indicatori				
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	162.266	230.868	170.551	158.805
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN	1.033.851	-2.102	321.762	-19.462
Rapporto tra PFN e EBITDA	-115,98	20,03	-4,92	-14,12
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)	34,24	30,73	41,82	27,27
Rapporto oneri finanziari su MOL	0,00	0,00	0,00	0,00

L'analisi dei rischi condotta sui dati di bilancio non ha individuato soglie di allarme ovvero situazioni di superamento anomalo dei parametri di un normale andamento societario tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Analisi di indicatori specifici per il settore di attività

La tabella mostra ulteriori indicatori così come proposti dal CNDCEC, considerando un arco temporale quadriennale (esercizio corrente e tre precedenti).

	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
Patrimonio netto	positivo	positivo	positivo	positivo
Gestione operativa della società	negativa	positiva	positiva	positiva
Indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari su ricavi)	-0,6244	-0,0306%	-0,0021%	-0,0015%
Indice di adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto su mezzi di terzi)	1,19%	1,01%	1,02%	0,91%
Indice di liquidità (attivo a breve su passivo a breve)	156,00%	143,42%	142,37%	133,95%
Indice di ritorno liquido dell'attivo (cash flow operativo su attivo)	41,02%	-5,77%	12,08%	-4,59%
indice di indebitamento previdenziale o tributario (debiti previdenziali e tributari su attivo)	7,71%	8,41%	7,93%	7,06%

Per quanto sopra esposto, i valori calcolati degli indicatori congiuntamente considerati e confrontati con gli indici dello specifico settore di attività di servizi alla persona, fanno presumere l'assenza di uno stato di crisi dell'impresa.

C) STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*

- b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) *codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) *programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea*".

In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al co. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Strumenti integrativi di governo societario (art. 6, c. 3, 4, 5 d.lgs. 175/2016)

Art. 6 c. 3 lett. a): regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

La società non ritiene opportuno predisporre suddetti regolamenti in quanto non opera in regime di concorrenza con altre imprese e di conseguenza non potrebbero verificarsi ipotesi di distorsioni della concorrenza a danno degli operatori economici. Opera infatti secondo il modello in house providing, esclusivamente a favore dell'unico socio.

Art. 6 c. 3 lett. b): un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

La società ha reputato che le funzioni ascrivibili all'ufficio di controllo interno previsto dal comma 3 lett. b) siano già previste nell'attuale configurazione societaria, e considerate le dimensioni aziendali, si ritiene non proficuo introdurre un ufficio di controllo interno unitario

preferendo demandare le diverse funzioni alle specifiche competenze di dominio come attualmente strutturate.

La società ha già infatti nominato un Organo di revisione legale dei conti cui competono le funzioni previste dalla normativa in materia.

L'ufficio amministrativo sotto il coordinamento di un dirigente collabora con il Revisore dei conti rispondendo alle richieste da questo provenienti e fornendo tutti i documenti utili al controllo.

Art. 6 c. 3 lett. c): codici di condotta propri, collettivi a oggetto della disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di interessi coinvolti nell'attività societaria.

La società ha adottato:

1. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 contenente, nella parte speciale, le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2024-2026 (approvato dall'Assemblea della Paolo Ricci Servizi srl in data 30.01.2024)
2. Il **Codice etico e di Comportamento** con atto dell'Amministratore unico del 30/10/2018;
3. Il **Regolamento per le assunzioni del personale dipendente** della Paolo Ricci Servizi srl con atto dell'Amministratore unico del 30.11.2018.
4. Il **Documento di valutazione dei rischi (DVR)** aggiornato nell'anno 2023 per ciascuna sede operativa.

CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6 co. 2 e 14, co. 2,3,4,5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla società sia totalmente da escludere.

Civitanova Marche, li 29 marzo 2024

L'Amministratore Unico

Maria Pia Mazzaferro